



TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 295

Finanziamenti

Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività':

- a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
- b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
- c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
- d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) e' determinato annualmente.

Versione in vigore dal 19 maggio 1994 secondo Normattiva, non più in vigore dal 7 giugno 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	II — Ordinamento scolastico
Titolo	VII — Norme comuni
Capo	I — Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione	III — Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-295-finanziamenti/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it